



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

Prot. 285 UCL 5455

Roma, 03.05.2016

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ufficio di Segreteria del Consiglio dei Ministri

e, p.c.

Al Gabinetto del Ministro

All'Ufficio legislativo economia

All'Ufficio legislativo finanze

Al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

LORO SEDI

OGGETTO: Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione.

Con riferimento al provvedimento indicato in oggetto, si restituisce il testo bollinato con le relazioni illustrativa e tecnica, positivamente verificate.

Il Capo dell'Ufficio ad interim

Francesca Quadri

**DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROCEDURE ESECUTIVE E CONCURSUALI
NONCHE' A FAVORE DEGLI INVESTITORI IN BANCHE IN LIQUIDAZIONE**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77, 81 e 87 della Costituzione;

RITENUTA la necessità e urgenza di prevedere misure a sostegno delle imprese e di accelerazione dei tempi di recupero dei crediti nelle procedure esecutive e concorsuali;

RITENUTA, altresì, la necessità e urgenza di prevedere misure in favore degli investitori in banche in liquidazione;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 aprile 2016;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:



CAPO I

Misure a sostegno delle imprese e di accelerazione del recupero crediti

Art. 1

(Pegno mobiliare non possessorio)

1. Gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese possono costituire un pegno non possessorio per garantire i crediti loro concessi, presenti o futuri, se determinati o determinabili e con la previsione dell'importo massimo garantito, inerenti all'esercizio dell'impresa.
2. Il pegno non possessorio può essere costituito su beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa, a esclusione dei beni mobili registrati. I beni mobili possono essere esistenti o futuri, determinati o determinabili anche mediante riferimento a una o più categorie merceologiche o a un valore complessivo. Ove non sia diversamente disposto nel contratto, il debitore o il terzo concedente il pegno è autorizzato a trasformare o alienare, nel rispetto della loro destinazione economica, o comunque a disporre dei beni gravati da pegno. In tal caso il pegno si trasferisce, rispettivamente, al prodotto risultante dalla trasformazione, al corrispettivo della cessione del bene gravato o al bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo, senza che ciò comporti costituzione di una nuova garanzia.
3. Il contratto costitutivo, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto con indicazione del creditore, del debitore e dell'eventuale terzo concedente il pegno, la descrizione del bene dato in garanzia, del credito garantito e l'indicazione dell'importo massimo garantito.
4. Il pegno non possessorio si costituisce esclusivamente con la iscrizione in un registro informatizzato costituito presso l'Agenzia delle entrate e denominato "registro dei pegni non possessori"; dalla data dell'iscrizione il pegno prende grado ed è opponibile ai terzi e nelle procedure concorsuali.
5. Il pegno non possessorio, anche se anteriormente costituito ed iscritto, non è opponibile a chi abbia finanziato l'acquisto di un bene determinato che sia destinato all'esercizio dell'impresa e sia garantito da riserva della proprietà sul bene medesimo o da un pegno anche non possessorio, a condizione che il pegno non possessorio sia iscritto nel registro in conformità al comma 6 e che al momento della sua iscrizione il creditore ne informi i titolari di pegno non possessorio iscritto anteriormente.
6. L'iscrizione deve indicare il creditore, il debitore, se presente il terzo datore del pegno, la descrizione del bene dato in garanzia e del credito garantito secondo quanto previsto dal comma 1 e, per il pegno non possessorio che garantisce il finanziamento per l'acquisto di un bene determinato, la specifica individuazione del medesimo bene. L'iscrizione ha una durata di dieci anni, rinnovabile per mezzo di un'iscrizione nel registro effettuata prima della scadenza del decimo anno. La cancellazione della iscrizione può essere richiesta di comune accordo da creditore pignoratizio e datore del pegno o domandata giudizialmente. Le operazioni di iscrizione, consultazione, modifica, rinnovo o cancellazione presso il registro, gli obblighi a carico di chi effettua tali operazioni nonché le modalità di accesso al registro stesso sono regolati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, prevedendo modalità esclusivamente informatiche. Con il medesimo decreto sono stabiliti i diritti di visura e di certificato, in misura idonea a garantire almeno la copertura dei costi di allestimento, gestione e di evoluzione del registro. Al fine di consentire l'avvio della attività previste dal presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2016 e di euro 100.000 per l'anno 2017.



7. Al verificarsi di un evento che determina l'escussione del pegno, il creditore, previo avviso scritto al datore della garanzia e agli eventuali titolari di un pegno non possessorio trascritto successivamente, ha facoltà di procedere:

a) alla vendita dei beni oggetto del pegno trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento del credito fino a concorrenza della somma garantita e con l'obbligo di informare immediatamente per iscritto il datore della garanzia dell'importo ricavato e di restituire contestualmente l'eccedenza; la vendita è effettuata dal creditore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di non apprezzabile valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati; l'operatore esperto è nominato di comune accordo tra le parti o, in mancanza, è designato dal giudice; in ogni caso è effettuata, a cura del creditore, la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile;

b) alla escussione dei crediti oggetto di pegno fino a concorrenza della somma garantita;

c) ove previsto nel contratto di pegno e iscritto nel registro delle imprese, alla locazione del bene oggetto del pegno imputando i canoni a soddisfacimento del proprio credito fino a concorrenza della somma garantita, a condizione che il contratto preveda i criteri e le modalità di valutazione del corrispettivo della locazione; il creditore pignoratizio comunica immediatamente per iscritto il datore della garanzia stessa;

d) ove previsto nel contratto di pegno e iscritto nel registro delle imprese, all'appropriazione dei beni oggetto del pegno fino a concorrenza della somma garantita, a condizione che il contratto preveda anticipatamente i criteri e le modalità di valutazione del valore del bene oggetto di pegno e dell'obbligazione garantita; il creditore pignoratizio comunica immediatamente per iscritto al datore della garanzia il valore attribuito al bene ai fini dell'appropriazione.

8. In caso di fallimento del debitore il creditore può procedere a norma del comma 7 solo dopo che il suo credito è stato ammesso al passivo con prelazione.

9. Entro tre mesi dalla comunicazione di cui alle lettere a), c) e d), il debitore può agire in giudizio per il risarcimento del danno quando la vendita è avvenuta in violazione dei criteri e delle modalità di cui alle predette lettere a), c) e d) e non corrispondono ai valori correnti di mercato il prezzo della vendita, il corrispettivo della locazione ovvero il valore comunicato a norma della disposizione di cui alla lettera c).

10. Agli effetti di cui agli articoli 66 e 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 il pegno non possessorio è equiparato al pegno.

Art. 2

(Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato)

1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 48 è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 48-bis

(Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato)



1. Il contratto di finanziamento concluso tra un imprenditore e una banca o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico può essere garantito dal trasferimento, in favore del creditore o di una società dallo stesso controllata o al medesimo collegata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e autorizzata ad acquistare, detenere, gestire e trasferire diritti reali immobiliari, della proprietà di un immobile o di un altro diritto immobiliare dell'imprenditore o di un terzo, sospensivamente condizionato all'inadempimento del debitore a norma del comma 5.
2. In caso di inadempimento, il creditore ha diritto di avvalersi degli effetti del patto di cui al comma 1, purché al proprietario sia corrisposta l'eventuale differenza tra il valore di stima del diritto e l'ammontare del debito inadempito e delle spese di trasferimento.
3. Il trasferimento non può essere convenuto in relazione a immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario, del coniuge o di suoi parenti e affini entro il terzo grado.
4. Il patto di cui al comma 1 può essere stipulato al momento della conclusione del contratto di finanziamento o, anche per i contratti in corso al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, per atto notarile, in sede di successiva modificazione delle condizioni contrattuali. Qualora il finanziamento sia già garantito da ipoteca, il trasferimento sospensivamente condizionato all'inadempimento, una volta trascritto, prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite successivamente all'iscrizione ipotecaria.
5. Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre sei mesi dalla scadenza di almeno tre rate, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili; o per oltre sei mesi dalla scadenza anche di una sola rata, quando il debitore è tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo mensile; ovvero, per oltre sei mesi, quando non è prevista la restituzione mediante pagamenti da effettuarsi in via rateale, dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento. Al verificarsi dei presupposti di cui al presente comma, il creditore è tenuto a notificare al debitore e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, nonché a coloro che hanno diritti derivanti da titolo iscritto o trascritto sull'immobile successivamente alla trascrizione del patto di cui al comma 1 una dichiarazione di volersi avvalere degli effetti del patto di cui al medesimo comma, secondo quanto previsto dal presente articolo.
6. Decorsi sessanta giorni dalla notificazione della dichiarazione di cui al comma 5, il creditore chiede al presidente del tribunale del luogo nel quale si trova l'immobile la nomina di un perito per la stima, con relazione giurata, del diritto reale immobiliare oggetto del patto di cui al comma 1. Si applica l'articolo 1349, primo comma, del codice civile. Il perito comunica il valore di stima al debitore, e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, al creditore nonché a coloro che hanno diritti derivanti da titolo iscritto o trascritto sull'immobile successivamente alla trascrizione del patto di cui al comma 1.
7. Qualora il debitore contesti la stima, il creditore ha comunque diritto di avvalersi degli effetti del patto di cui al comma 1 e l'eventuale fondatezza della contestazione incide sulla differenza da versare al titolare del diritto reale immobiliare.
8. La condizione sospensiva di inadempimento, verificatisi i presupposti di cui al comma 5, si considera avverata al momento della comunicazione al creditore del valore di stima di cui al comma 6 ovvero al momento dell'avvenuto versamento all'imprenditore della predetta

differenza, qualora il valore di stima sia superiore all'ammontare del debito inadempito, comprensivo di tutte le spese ed i costi del trasferimento. Il contratto di finanziamento contiene l'espressa previsione di un conto corrente bancario, intestato al titolare del diritto reale immobiliare, sul quale il creditore deve accreditare l'importo pari alla differenza tra il valore di stima e l'ammontare del debito inadempito. 9. Ai fini pubblicitari connessi all'annotazione di cancellazione della condizione sospensiva, il creditore, anche unilateralmente, rende nell'atto notarile di avveramento della condizione una dichiarazione, a norma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con cui attesta l'inadempimento del debitore a norma del comma 5, producendo altresì estratto autentico delle scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile.

10. Può farsi luogo al trasferimento a norma del presente articolo anche quando il diritto reale immobiliare già oggetto del patto di cui al comma 1 sia sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione. In tal caso l'accertamento dell'inadempimento del debitore è compiuto, su istanza del creditore, dal giudice dell'esecuzione e il valore di stima è determinato dall'esperto nominato dallo stesso giudice. Il giudice dell'esecuzione provvede all'accertamento dell'inadempimento con ordinanza, fissando il termine entro il quale il creditore deve versare una somma non inferiore alle spese di esecuzione e, ove vi siano, ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell'istante ovvero pari all'eventuale differenza tra il valore di stima del bene e l'ammontare del debito inadempito. Avvenuto il versamento, il giudice dell'esecuzione, con decreto, dà atto dell'avveramento della condizione. Il decreto è annotato ai fini della cancellazione della condizione, a norma dell'articolo 2668 del codice civile. Alla distribuzione della somma ricavata si provvede in conformità alle disposizioni di cui al libro terzo, titolo II, capo IV del codice di procedura civile.

11. Il comma 10 si applica, in quanto compatibile, anche quando il diritto reale immobiliare è sottoposto ad esecuzione a norma delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

12. Quando, dopo la trascrizione del patto di cui al comma 1, sopravviene il fallimento del titolare del diritto reale immobiliare, il creditore, se è stato ammesso al passivo, può fare istanza al giudice delegato perché, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, provveda a norma del comma 10, in quanto compatibile.

13. Entro trenta giorni dall'estinzione dell'obbligazione garantita il creditore provvede, mediante atto notarile, a dare pubblicità nei registri immobiliari del mancato definitivo avveramento della condizione sospensiva.”.

Art. 3

(Registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi)

1. È istituito presso il Ministero della giustizia un registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure d'insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi. Il registro è accessibile dalla Banca d'Italia, che utilizza i dati e le informazioni in esso contenuti nello svolgimento delle funzioni di vigilanza, a tutela della sana e prudente gestione degli intermediari vigilati e della stabilità complessiva.



2. Nel registro sono pubblicati le informazioni e i documenti relativi:

- a) alle procedure di espropriazione forzata immobiliare;
- b) alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- c) ai procedimenti di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché ai piani di risanamento di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando vengano fatti oggetto di pubblicazione nel registro delle imprese;
- d) alle procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;
- e) alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti, di piano del consumatore e di liquidazione dei beni di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3.

3. Il registro si compone di una sezione ad accesso pubblico e gratuito e di una sezione ad accesso limitato, aventi il contenuto che segue:

- a) relativamente alle procedure di cui al comma 2, nella sezione del registro ad accesso pubblico sono rese disponibili in forma elettronica, in relazione alla tipologia di procedura o di strumento di cui al comma 2, le informazioni e i documenti di cui all'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2015/848 e le altre informazioni rilevanti in merito ai tempi e all'andamento di ciascuna procedura o strumento; all'interno di questa sezione possono essere altresì collocate le informazioni e i provvedimenti di cui all'articolo 28, quinto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- b) relativamente alle procedure di espropriazione forzata immobiliare, nella sezione del registro ad accesso pubblico sono rese disponibili in forma elettronica le informazioni e i documenti individuati con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nella individuazione delle informazioni il decreto tiene conto, a fini di tutela della stabilità finanziaria, anche della loro rilevanza per una migliore gestione dei crediti deteriorati da parte degli intermediari creditizi e finanziari;
- c) nella sezione del registro ad accesso limitato sono resi disponibili in forma elettronica le informazioni e i documenti relativi a ciascuna procedura o strumento di cui al comma 2, individuate con il decreto dirigenziale di cui alla lettera b).

4. Con il decreto di cui al comma 3, lettera b), sentita la Banca d'Italia per gli aspetti rilevanti a fini di tutela della stabilità finanziaria, sono altresì previste disposizioni per l'attuazione del registro, prevedendo:

- a) le modalità di pubblicazione, rettifica, aggiornamento e consultazione dei dati e dei documenti da inserire nel registro, nonché i tempi massimi della loro conservazione;
- b) i soggetti tenuti ad effettuare, in relazione a ciascuna tipologia di procedura o strumento, la pubblicazione delle informazioni e dei documenti;
- c) le categorie di soggetti che sono legittimati, in presenza di un legittimo interesse, ad accedere alla sezione del registro ad accesso limitato, il contributo dovuto per l'accesso da determinare in misura tale da assicurare almeno la copertura dei costi del servizio e i casi di esenzione; è sempre consentito l'accesso gratuito all'autorità giudiziaria;



d) le eventuali limitate eccezioni alla pubblicazione di documenti con riferimento alle esigenze di riservatezza delle informazioni ivi contenute o all'assenza di valore informativo di tali documenti per i terzi.

5. Il registro deve consentire la ricerca dei dati secondo ciascuna tipologia di informazione e di documento in esso contenuti. Le disposizioni contenute nel regolamento assicurano che il registro sia conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2015/848.

6. Su richiesta del debitore, del curatore, del commissario giudiziale, di un creditore, di chiunque vi abbia interesse o d'ufficio, il giudice delegato o il tribunale competenti possono limitare la pubblicazione di un documento o di una o più sue parti, quando sia dimostrata l'esistenza di uno specifico e meritevole interesse alla riservatezza dell'informazione in esso contenuta. La richiesta di cui al presente comma sospende gli obblighi di pubblicazione dei documenti, o della parte di essi, oggetto della richiesta di esenzione e, qualora la pubblicazione sia già avvenuta, sospende temporaneamente l'accesso ad essi da parte degli interessati. Nelle more della decisione, il giudice può imporre una cauzione al creditore o terzo richiedente.

7. In attuazione degli obiettivi di cui al presente articolo, il Ministero della Giustizia, per la progressiva implementazione e digitalizzazione degli archivi e della piattaforma tecnologica ed informativa dell'Amministrazione della Giustizia, in coerenza con le linee del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, commi 513 e 515, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, può avvalersi della Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 24 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini della realizzazione dei predetti servizi di interesse generale, la Società provvederà, tramite Consip S.p.A., all'acquisizione dei beni e servizi occorrenti.

8. Per l'istituzione del registro è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2018. Il Ministero della giustizia, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia disciplinano con apposita convenzione, da stipularsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i rispettivi compiti rispetto alla realizzazione, al funzionamento e al monitoraggio del registro, nonché l'eventuale entità della contribuzione finanziaria da parte della Banca d'Italia.

Art. 4

(Disposizioni in materia espropriazione forzata)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 492, terzo comma, è aggiunto in fine il seguente periodo: “ Il pignoramento deve contenere l'avvertimento che, a norma dell'articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.”;
- b) all' articolo 503, secondo comma, dopo le parole “dell'articolo 568” sono aggiunte le seguenti: “nonché, nel caso di beni mobili, degli articoli 518 e 540-bis”;
- c) all' articolo 532, secondo comma, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: “Il giudice fissa altresì il numero complessivo, non superiore a tre, degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non superiore a sei mesi, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria. Quando gli atti sono restituiti a norma del periodo precedente, il giudice, se non vi sono istanze a norma dell'articolo 540-bis, dispone la chiusura anticipata del processo



esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all'articolo 164-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice.”;

d) all'articolo 560:

1) il quarto comma è sostituito dal seguente: “Il provvedimento è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell’esecuzione immobiliare, senza l’osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell’interesse dell’aggiudicatario o dell’assegnatario se questi non lo esentano. Per l’attuazione dell’ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell’articolo 68.”;

2) al quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Gli interessati a presentare l’offerta di acquisto hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro sette giorni dalla richiesta. La richiesta è formulata mediante il portale delle vendite pubbliche e non può essere resa nota a persona diversa dal custode. La disamina dei beni si svolge con modalità idonee a garantire la riservatezza dell’identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro.”;

e) all’articolo 569, quarto comma, le parole “può stabilire” sono sostituite dalle seguenti: “stabilisce, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura,” e dopo le parole “con modalità telematiche” sono aggiunte le seguenti: “, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all’articolo 161-ter delle disposizioni per l’attuazione del presente codice”;

f) all’articolo 588, dopo le parole “istanza di assegnazione” sono aggiunte le seguenti: “, per sé o a favore di un terzo.”;

g) dopo l’articolo 590, è inserito il seguente:

“Art. 590-*bis*

(Assegnazione a favore di un terzo)

“Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo deve dichiarare in cancelleria, nei cinque giorni dalla pronuncia in udienza del provvedimento di assegnazione ovvero dalla comunicazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l’immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell’istanza di assegnazione a norma del presente articolo sono esclusivamente a carico del creditore.”;

h) all’articolo 591, secondo comma, dopo le parole “fino al limite di un quarto” sono aggiunte le seguenti: “e, dopo il terzo tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della metà”;

i) all’articolo 596, primo comma:

1) dopo le parole: “provvede a formare un progetto di distribuzione,” sono aggiunte le seguenti: “anche parziale.”;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il progetto di distribuzione parziale non può superare il novanta per cento delle somme da ripartire.”.

l) all’articolo 615, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nell’esecuzione per espropriazione l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.”;



- m) all'articolo 648, primo comma, la parola "concede" è sostituita dalle seguenti: "deve concedere".
2. All'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il comma 9-sexies è sostituito dal seguente: "9-sexies. Il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis del codice di procedura civile, entro dieci giorni dalla pronuncia dell'ordinanza di vendita, deposita un rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte. A decorrere dal deposito del rapporto riepilogativo iniziale, il professionista deposita, con cadenza semestrale, un rapporto riepilogativo periodico delle attività svolte. Entro dieci giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato deposita un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte successivamente al deposito del rapporto di cui al periodo precedente.";
- b) al comma 9-septies, primo periodo, le parole: "il rapporto riepilogativo finale previsto per i procedimenti di esecuzione forzata" sono sostituite dalle seguenti: "i rapporti riepilogativi previsti per i procedimenti di esecuzione forzata".
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e l), si applicano ai procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione iniziati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. La disposizione di cui al comma 1, lettera d), n. 1), si applica agli ordini di liberazione disposti, nei procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, successivamente al decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. La disposizione di cui alla lettera e) si applica alle vendite forzate di beni immobili disposte dopo il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere f) e g), si applicano alle istanze di assegnazione presentate, nei procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, successivamente al decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui alla lettera h), si tiene conto, per il computo del numero degli esperimenti di vendita anche di quelli svolti prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5

(Accesso degli organi delle procedure concorsuali alle informazioni contenute nelle banche dati)

1. All'articolo 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Ai fini del recupero o della cessione dei crediti, il curatore, il commissario e il liquidatore giudiziale possono avvalersi delle medesime disposizioni anche per accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha ragioni di credito, anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti. Quando di tali disposizioni ci si avvale nell'ambito di procedure concorsuali e di procedimenti in materia di famiglia, l'autorizzazione spetta al giudice del procedimento.".

Art. 6

(Modifiche alla legge fallimentare)

1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:



- a) all'articolo 40, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente: "Il comitato dei creditori si considera costituito con l'accettazione, anche per via telematica, della nomina da parte dei suoi componenti, senza necessità di convocazione dinanzi al curatore ed anche prima della elezione del suo presidente.";
- b) all'articolo 95, terzo comma, è aggiunto in fine il seguente periodo: "In relazione al numero dei creditori e alla entità del passivo, il giudice delegato può stabilire che l'udienza sia svolta in via telematica con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi.";
- c) all'articolo 104-ter, decimo comma, è inserito, in fine, il seguente periodo: "È altresì giusta causa di revoca, in presenza di somme disponibili per la ripartizione, il mancato rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 110 primo comma.";
- d) all'articolo 163, secondo comma, dopo il n. 2) è aggiunto il seguente: "2-bis) in relazione al numero dei creditori e alla entità del passivo, può stabilire che l'adunanza sia svolta in via telematica con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi";
- e) all'articolo 175 comma secondo, è inserito, in fine, il seguente periodo: "Quando il tribunale ha disposto che l'adunanza sia svolta in via telematica, la discussione sulla proposta del debitore e sulle eventuali proposte concorrenti è disciplinata con decreto, non soggetto a reclamo, reso dal giudice delegato almeno dieci giorni prima dell'adunanza.".

Art. 7

(Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.a.)

1. Le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.A., istituita nel quadro degli interventi di risanamento, ristrutturazione e privatizzazione del Banco di Napoli di cui al decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1996, n. 588 (di seguito anche "SGA"), per le quali è attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze il diritto di pegno ai sensi dell'articolo 3, comma 6-bis, del decreto legge 24 settembre 1996, n. 497, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1996, n. 588, sono interamente trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze. A fronte del trasferimento, sarà riconosciuto un corrispettivo non superiore ad euro 600.000 pari al valore nominale delle azioni trasferite, determinato sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Successivamente all'acquisizione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la SGA può acquistare sul mercato crediti, partecipazioni e altre attività finanziarie, nonché compiere le ulteriori attività previste dallo statuto, fermo il rispetto dei requisiti e degli obblighi previsti dalla normativa applicabile allo svolgimento di determinate tipologie di servizi nei confronti del pubblico. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge sono abrogati i commi 6 e 6-bis dell'articolo 3 del decreto legge 24 settembre 1996, n. 497,



convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1996, n. 588. Lo statuto della SGA è adeguato alle disposizioni del presente articolo.

CAPO II

Misure in favore degli investitori in banche in liquidazione

Art. 8

(Definizioni)

1. Ai fini del presente capo si intendono per:
 - a) "investitore": la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, e il coltivatore diretto, o il suo successore mortis causa, che ha acquistato gli strumenti finanziari subordinati indicati nell'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito: "Legge di stabilità per il 2016"), nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi;
 - b) "Banca in liquidazione" o "Banca": la Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, la Banca delle Marche S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, la Banca popolare dell'Etruria e del Lazio S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, la Cassa di risparmio di Chieti S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa;
 - c) "Nuova Banca": la Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a., la Nuova Banca delle Marche S.p.a., la Nuova Banca popolare dell'Etruria e del Lazio S.p.a., la Nuova Cassa di risparmio di Chieti S.p.a., istituite dall'articolo 1 del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183;
 - d) "Fondo di solidarietà": il Fondo istituito dall'articolo 1, comma 855, della Legge di stabilità per il 2016;
 - e) "Fondo": il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi quale gestore del Fondo di solidarietà di cui alla lettera d);
 - f) "prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione o al collocamento degli strumenti finanziari subordinati": la prestazione di ciascuno dei servizi ed attività di cui all'articolo 1, comma 5, e all'articolo 25-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, ove nella prestazione di tale servizi o attività sono stati in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità acquistati o sottoscritti dall'investitore i suddetti strumenti finanziari subordinati, nell'ambito di un rapporto negoziale con la Banca in liquidazione;
 - g) "MTS": il Mercato telematico all'ingrosso dei titoli di Stato (MTS) gestito dalla Società per il Mercato dei Titoli di Stato - MTS S.p.A.

Art. 9

(Accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta)

1. Gli investitori che hanno acquistato gli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) entro la data del 12 giugno 2014 e che li detenevano alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione possono chiedere al Fondo l'erogazione di un indennizzo forfettario dell'ammontare determinato ai sensi del comma 3, al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
 - a) patrimonio mobiliare di proprietà dell'investitore di valore inferiore a 100.000 euro;
 - b) ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 inferiore a 35.000 euro.
2. Il valore del patrimonio mobiliare di cui al comma 1, lettera a), risulta dalla somma di:



a) patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre 2015, esclusi gli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze 29 dicembre 2015, n. 363, recante approvazione del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché delle relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

b) il corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione, al netto degli oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto.

3. L'importo dell'indennizzo forfetario è pari all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 12 giugno 2014 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione, al netto di:

a) oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto;

b) la differenza, se positiva, tra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di mercato di un Buono del Tesoro poliennale in corso di emissione di durata finanziaria equivalente oppure il rendimento ricavato tramite interpolazione lineare di Buoni del Tesoro Poliennali in corso di emissione aventi durata finanziaria più vicina.

4. Ai fini del calcolo della differenza di cui al comma 3, lettera b), il rendimento degli strumenti finanziari subordinati è rilevato alla data di acquisto o di sottoscrizione, mentre il rendimento del Buono del Tesoro Poliennale di durata finanziaria equivalente o dei BTP usati per l'interpolazione è determinato sulla base della loro quotazione di chiusura, alla medesima data, nel mercato regolamentato dei titoli di Stato MTS.

5. L'importo di cui al comma 3, lettera b), è calcolato moltiplicando tra loro:

a) la differenza tra i rendimenti di cui al comma 4;

b) gli anni e la frazione d'anno trascorsi dalla data di acquisto o di sottoscrizione degli strumenti finanziari subordinati e la data del provvedimento di risoluzione delle Banche in liquidazione;

c) il corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari subordinati al netto di oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto.

6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario deve essere presentata, a pena di decadenza, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La presentazione di tale istanza non consente il ricorso alla procedura arbitrale di cui all'articolo 1, commi da 857 a 860 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

7. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario è indirizzata al Fondo. Nell'istanza sono indicati:

a) il nome, l'indirizzo e l'elezione di un domicilio, anche digitale;

b) la Banca in liquidazione presso la quale l'investitore ha acquistato gli strumenti finanziari subordinati;

c) gli strumenti finanziari subordinati acquistati, con indicazione della quantità, del controvalore, della data di acquisto, del corrispettivo pagato, degli oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto e, ove disponibile, del codice ISIN.

8. L'investitore allega all'istanza i seguenti documenti:

a) il contratto di acquisto degli strumenti finanziari subordinati;

b) i moduli di sottoscrizione o d'ordine di acquisto;

c) attestazione degli ordini eseguiti;

d) copia della richiesta di pagamento, alla Banca in liquidazione, del credito relativo agli strumenti finanziari subordinati;

e) una dichiarazione sulla consistenza del patrimonio mobiliare, calcolato ai sensi del comma 2, ovvero sull'ammontare del reddito di cui al comma 1, lettera b), resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente espressa dichiarazione di consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non



veritiere e falsità negli atti a norma dell'articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

9. Il Fondo verifica la completezza della documentazione e, sulla base di questa, la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, calcola l'importo dell'indennizzo ai sensi del comma 3 e procede alla liquidazione entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta.

10. Gli investitori che intendono accedere alle risorse del Fondo di solidarietà e che non hanno presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in via alternativa a tale istanza, la procedura arbitrale di cui all'articolo 1, commi da 857 a 860 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. L'attivazione della procedura arbitrale preclude la possibilità di esperire la procedura di cui ai commi da 1 a 9. Ove questa sia stata già attivata la relativa istanza è improcedibile. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9 in relazione a strumenti finanziari acquistati entro la data del 12 giugno 2014 non preclude l'accesso, da parte dei medesimi investitori, alla procedura arbitrale in relazione a strumenti finanziari acquistati oltre la suddetta data.

Art. 10

(Disposizioni transitorie ed abrogazione di norme)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) Il comma 856 è sostituito dal seguente: "856. Il Fondo di solidarietà è alimentato, sulla base delle esigenze finanziarie connesse alla corresponsione delle prestazioni dal Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'articolo 96 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.";
 - b) al comma 857, le parole "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni".

CAPO III

Altre disposizioni finanziarie

Art. 11

(Attività per imposte anticipate)

1. Le imprese interessate dalle disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 55 a 57, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come successivamente integrato dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono optare, con riferimento all'ammontare di attività per imposte anticipate pari alla differenza di cui al successivo comma 2, per il mantenimento dell'applicazione delle predette disposizioni al ricorrere delle condizioni ivi previste. L'opzione è esercitata entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è irrevocabile e comporta l'obbligo del pagamento di un canone annuo fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2029. Il canone è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.
2. Il canone è determinato annualmente applicando l'aliquota dell'1,5 per cento alla differenza tra l'ammontare delle attività per imposte anticipate e le imposte versate.
3. L'ammontare delle attività per imposte anticipate di cui al comma 2 è determinato ogni anno sommando algebricamente:

a) la differenza, positiva o negativa, tra le attività per imposte anticipate cui si applicano i commi da 55 a 57 del citato articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, iscritte in bilancio alla fine dell'esercizio e quelle iscritte alla fine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;

b) le attività per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta ai sensi delle disposizioni di cui ai predetti commi da 55 a 57 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 225 del 2010.

4. Ai fini della determinazione delle imposte versate di cui al comma 2 si tiene conto dell'IRES, comprese le relative addizionali, versata con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e ai successivi, e dell'IRAP versata con riferimento ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e ai successivi. Si tiene altresì conto dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 15, commi 10, 10-bis e 10-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 176, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, versate con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e successivi, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.

5. Se le imposte versate di cui al comma 4 superano le attività per imposte anticipate di cui al comma 3, il canone non è dovuto.

6. In caso di partecipazione delle imprese di cui al comma 1 al consolidato nazionale di cui agli articoli 117 e seguenti del predetto testo unico delle imposte sui redditi, ai fini della determinazione della differenza di cui al comma 2, per imposte versate si intendono l'IRES versata dalla consolidante, le addizionali all'IRES, l'IRAP e le imposte sostitutive di cui al comma 4 versate dai soggetti partecipanti al consolidato che rientrano tra le imprese di cui al comma 1; l'ammontare delle attività per imposte anticipate di cui al comma 3 è dato dalla somma dell'ammontare delle attività per imposte anticipate di cui al comma 3 delle singole imprese di cui al comma 1 partecipanti al consolidato.

7. Il versamento del canone è effettuato per ciascun anno entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015. In caso di partecipazione delle imprese di cui al comma 1 al consolidato nazionale di cui agli articoli 117 e seguenti del citato testo unico delle imposte sui redditi, il versamento è effettuato dalla consolidante.

8. Qualora a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2008 le imprese di cui al comma 1 abbiano incrementato le attività per imposte anticipate cui si applicano i commi da 55 a 57 del articolo 2 del citato decreto-legge n. 225 del 2010, in qualità di società incorporante o risultante da una o più fusioni o in qualità di beneficiaria di una o più scissioni, ai fini della determinazione dell'ammontare delle attività per imposte anticipate di cui al comma 3, si tiene conto anche delle attività per imposte anticipate iscritte alla fine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 nei bilanci delle società incorporate, fuse o scisse e delle attività per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta dalle società incorporate, fuse o scisse; ai fini della determinazione delle imposte versate di cui al comma 4 si tiene conto anche delle imposte versate dalle società incorporate, fuse o scisse.

9. A partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, le imprese interessate dalle disposizioni di cui al articolo 2, commi da 55 a 57, del citato decreto-legge n. 225 del 2010, che non abbiano esercitato l'opzione entro i termini di cui al comma 1 e che incorporino o risultino da una o più fusioni di altre imprese, oppure siano beneficiarie di una o più scissioni possono esercitare l'opzione di cui al medesimo comma 1 entro un mese dalla chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la fusione o la scissione.

10. Se non è effettuata l'opzione di cui al comma 1, i commi da 55 a 57 dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 225 del 2010, si applicano all'ammontare delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio diminuite della differenza, se positiva, di cui al comma 2. In caso di partecipazione al consolidato fiscale, la predetta differenza viene attribuita alle società partecipanti in proporzione alle attività per imposte anticipate di cui ai citati commi da 55 a 57 detenute da ciascuna di esse.



11. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del canone di cui al comma 1, nonché per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

12. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.

13. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 224,3 milioni di euro per l'anno 2016, in 101,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 128 milioni di euro per l'anno 2018, in 104,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 80,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 58,6 milioni di euro per l'anno 2021, in 39,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 32,2 milioni di euro per l'anno 2023, in 22 milioni di euro per l'anno 2024, in 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, in 15,8 milioni di euro per l'anno 2026, in 14,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 3,8 milioni di euro per l'anno 2028, sono destinate:

a) quanto a 124,3 milioni di euro per l'anno 2016, al Fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;

b) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2016, al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 639, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

c) quanto a 101,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 128 milioni di euro per l'anno 2018, in 104,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 80,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 58,6 milioni di euro per l'anno 2021, in 39,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 32,2 milioni di euro per l'anno 2023, in 22 milioni di euro per l'anno 2024, in 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, in 15,8 milioni di euro per l'anno 2026, in 14,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 3,8 milioni di euro per l'anno 2028, al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12

(Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito)

1. Limitatamente agli anni 2016 e 2017, ferma restando la modalità di finanziamento prevista dall'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, la finalità di cui al comma 9 lettera b) dell'articolo 26 del medesimo decreto n. 148 del 2015, con riferimento al Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito, può essere riconosciuta, nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, in relazione a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni. L'operatività delle disposizioni di cui al primo periodo è subordinata all'emanazione del regolamento di adeguamento della disciplina del Fondo, da adottarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dall'attuazione di quanto previsto dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

CAPO IV

Copertura finanziaria

Art. 13



(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 6, 3, comma 8 e 7, pari complessivamente a 4,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 3,6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 3,5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2016, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia e, quanto a 0,6 milioni di euro per l'anno 2016, a 3,6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 3,5 milioni di euro per l'anno 2018, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROCEDURE ESECUTIVE E CONCORDAZIONI NONCHE'
IN FAVORE DEGLI INVESTITORI IN BANCHE IN RISOLUZIONE

Relazione illustrativa

CAPO I

Misure a sostegno delle imprese e di accelerazione del recupero crediti

Art. 1

(Pegno mobiliare non possessorio)

Per semplificare e rendere più flessibile il sistema delle garanzie, si introduce la disciplina del pegno non possessorio per garantire crediti loro concessi, determinati o determinabili, anche relativi a rapporti futuri, con la previsione dell'importo massimo garantito, inerenti all'esercizio dell'impresa.

Il principale elemento di novità della riforma è dato dal fatto che l'imprenditore potrà costituire un pegno su beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa anche senza subire lo spossessamento, con la conseguenza che potrà continuare ad utilizzare il bene oggetto del pegno, nonché disporre dello stesso. Invero, l'impresa debitrice spesso è restia a perdere il possesso del bene necessario all'esercizio dell'attività di impresa.

Per costituire il pegno è necessaria l'iscrizione in un registro informatizzato costituito presso l'Agenzia delle entrate e denominato "registro dei pegni non possessori".

L'esigenza di porre mano ad una riforma organica del diritto delle garanzie mobiliari è stata segnalata da molti anni dalla dottrina più autorevole, nonché ribadita da molteplici studi e rapporti internazionali, i quali individuano nella rigidità e nella frammentarietà della disciplina in oggetto uno degli ostacoli più incisivi all'efficienza del sistema di finanziamento delle imprese e, dunque, un fattore frenante per lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione.

Le ragioni di tale inadeguatezza sono sia di ordine formale sia di ordine sostanziale. In primo luogo le regole vigenti hanno un carattere disorganico, essendo contenute in una pluralità di fonti, anche di derivazione comunitaria, e in un articolato *corpus* di sentenze giurisprudenziali.

In secondo luogo, l'impianto tradizionale del diritto delle garanzie reali mobiliari, di cui al codice civile del 1942, appare ormai largamente superato, alla luce delle profonde trasformazioni del sistema economico e del contesto degli scambi, dando luogo ad un regime delle garanzie rigido e disfunzionale.

Finora si è cercato di porre rimedio a tali criticità attraverso interventi puntuali della legislazione speciale o mediante il ricorso a tecniche di interpretazione evolutiva da parte della giurisprudenza. Dal primo punto di vista è opportuno menzionare, a titolo esemplificativo, l'art. 46 del T.U.B., che ha introdotto un privilegio speciale sui beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa, la cui opponibilità non è subordinata allo spossessamento, ma alla trascrizione dell'atto da cui risulta il privilegio nel registro di cui all'art. 1524 c.c.; oppure i decreti legislativi nn. 170 del 2004 e 48 del 2011 (di recepimento delle direttive 2002/47/CE e 2009/44/CE), in materia di garanzie finanziarie, i quali delineano una disciplina maggiormente liberale sia in ordine all'oggetto e alle modalità di costituzione della garanzia, sia in ordine alle condizioni di realizzo. Dal secondo punto di vista meritano di essere ricordati gli orientamenti espressi dalla Corte di Cassazione in ordine ai limiti di ammissibilità del pegno "rotativo" e del patto marciano.

Per supplire alle lacune dell'impianto tradizionale e limitare il ricorso agli interventi legislativi di dettaglio, diversi ordinamenti di *civil law* hanno di recente posto in essere una riforma organica del



sistema delle garanzie reali mobiliari: tra questi spiccano l'ordinamento francese, l'ordinamento olandese e quello del Québec (anche il Belgio ha di recente intrapreso un analogo processo di riforma). La disposizione introdotta si muove sulla medesima linea, prefigurando una modernizzazione del regime delle garanzie volta a semplificare e rendere più flessibili ed efficaci le regole applicabili, allineando il diritto italiano ai più recenti sviluppi registrati in ambito europeo e internazionale (specie in ambito UNCITRAL).

La riforma si ispira, in particolare, ai seguenti criteri:

a) superamento del requisito dello spossessamento quale presupposto di opponibilità ai terzi del diritto di prelazione e sua sostituzione con un regime di pubblicità personale;

b) introduzione di un apposito registro informatizzato al fine di consentire le operazioni di consultazione, iscrizione, annotazione, modifica, rinnovo ed estinzione delle garanzie, stabilendosi che la garanzia prenda grado e sia opponibile ai terzi dal momento della sua iscrizione nel registro;

c) affievolimento del principio di specialità e previsione dell'ammissibilità di una garanzia mobiliare avente ad oggetto beni individuati anche per tipologie o categorie funzionali (ad es. beni in corso di lavorazione, riserve di magazzino, ecc.) e in relazione al loro valore, fermo restando il requisito della determinabilità per l'ipotesi di beni futuri;

d) previsione dell'ammissibilità di una garanzia mobiliare costituita per uno o più crediti, determinati o determinabili anche in relazione a rapporti futuri, ferma restando la specifica indicazione dell'ammontare massimo garantito;

f) accettazione del principio per cui, salvo diverso accordo delle parti, il soggetto costituente la garanzia ha la facoltà di utilizzare, nel rispetto della destinazione economica, i beni oggetto di garanzia; la facoltà d'uso si estende anche alla disposizione del bene, con surrogazione reale della prelazione dai beni originari a quelli risultanti all'esito degli atti di disposizione;

g) maggiore semplicità ed efficacia delle tecniche di realizzo dei diritti del creditore, previa adozione di specifiche misure volte alla tutela degli interessi del debitore concedente.

Art. 2

(Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato)

Si introduce al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) l'articolo 48-bis, il quale prevede che il contratto di finanziamento concluso tra un imprenditore e una banca o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico possa essere garantito dal trasferimento, in favore del creditore o di una società dallo stesso controllata o collegata, della proprietà di un immobile o di un altro diritto immobiliare dell'imprenditore o di un terzo. Tale trasferimento si intende sospensivamente condizionato all'inadempimento del debitore.

In particolare, si verifica inadempimento, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili, quando il mancato pagamento si protrae per oltre sei mesi dalla scadenza di almeno tre rate, anche non consecutive ovvero quando il debitore è tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo mensile, per oltre sei mesi dalla scadenza anche di una sola rata; infine, laddove non sia prevista la restituzione in via rateale, per oltre sei mesi dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento.

Tale patto può essere concluso sia al momento della conclusione del contratto, sia successivamente.

Si prevede altresì che, in caso di inadempimento, il creditore sia tenuto a notificare al debitore e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, una dichiarazione di volersi avvalere degli effetti del patto. Lo stesso creditore, inoltre, chiede al presidente del tribunale del luogo nel quale si trova



l'immobile la nomina di un perito per la stima, con relazione giurata, del diritto reale immobiliare oggetto del patto, soggetta a contestazione da parte del debitore.

Si precisa che, anche in caso di contestazione della stima, il creditore ha comunque diritto di avvalersi degli effetti del patto e l'eventuale fondatezza della contestazione incide sulla differenza da versare al titolare del diritto reale immobiliare.

La condizione sospensiva di inadempimento si considera avverata al momento della comunicazione al creditore del valore di stima ovvero al momento dell'avvenuto versamento all'imprenditore della differenza, qualora il valore di stima sia superiore all'ammontare del debito inadempito, comprensivo di tutte le spese ed i costi del trasferimento.

A fini pubblicitari, il creditore provvede, mediante atto notarile, a dichiarare l'inadempimento del debitore ovvero il mancato definitivo avveramento della condizione sospensiva.

Si prevede, infine, che possa farsi luogo al trasferimento anche quando il diritto reale immobiliare già oggetto del patto sia sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione.

Art. 3

(Registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi)

La creazione di un mercato per i crediti deteriorati (di seguito, anche *non performing loans* o "NPL") richiede che si consenta ai soggetti interessati all'acquisto di NPL di disporre – senza dover sopportare costi eccessivi e difficoltà spesso insuperabili – di un adeguato *set* informativo. Ciò, al fine di permettere loro di stimare il valore di tali crediti e identificare i titolari da cui eventualmente poterli acquistare.

In una prospettiva di supporto alla domanda di NPL, è fondamentale quindi modificare l'ordinamento al fine di superare l'attuale opacità del sistema verso i possibili acquirenti. Tale opacità rappresenta, infatti, un ostacolo allo sviluppo di un mercato dei crediti deteriorati poiché impedisce ai potenziali acquirenti di ottenere le informazioni necessarie per valutare il valore di tali crediti e individuarne i titolari o, comunque, impone costi (in termini di dispendio di risorse e di tempo) che possono scoraggiare la formulazione di un'offerta e, in ogni caso, riducono la valutazione di mercato degli NPL (che scontano il costo per l'acquisizione delle informazioni e la intuibile ridotta concorrenza). La disponibilità di informazioni accurate sullo stato delle procedure esecutive e di crisi è altresì essenziale per l'autorità di vigilanza sul settore creditizio, ai fini di un efficace monitoraggio sulle posizioni di rischio degli intermediari, a tutela della stabilità finanziaria.

Alla luce di quanto detto, la norma prevede la creazione di un registro elettronico presso il Ministero della giustizia che contenga informazioni in merito alle procedure esecutive, ai fallimenti, alle procedure di amministrazione straordinaria, ai concordati preventivi e agli accordi di ristrutturazione nonché, quando pubblicati dal debitore, ai piani di risanamento. Tale registro è accessibile dalla Banca d'Italia, la quale può trarre da esso informazioni utili ai fini dell'esercizio dei compiti di vigilanza sugli intermediari bancari e finanziari. Esso è diviso in due sezioni, una pubblica e una ad accesso limitato. Nella sezione ad accesso limitato e - salve specifiche esenzioni da individuarsi ad opera del regolamento attuativo - oneroso, vengono pubblicati tutti gli atti relativi alle procedure e agli strumenti di cui alla norma, salve le limitatissime eccezioni individuate dal medesimo regolamento attuativo in relazione alle esigenze di riservatezza del contenuto di alcune tipologie di documenti o della assenza, già ex ante percepibile, di qualsiasi valore informativo per i terzi.

Con l'occasione, la norma si propone altresì di dare attuazione al nuovo Regolamento UE 2015/848 (che ha sostituito il Regolamento CE 2000/1346), che ha imposto agli Stati membri di creare uno o più registri elettronici, accessibili gratuitamente a tutti, contenenti alcune informazioni relative alle procedure di insolvenza, e dunque, per l'Italia, ai fallimenti, alle procedure di amministrazione straordinaria, di liquidazione coatta amministrativa, ai concordati preventivi, agli accordi di ristrutturazione, alle procedure di sovra indebitamento e alla liquidazione dei beni. La norma prevede, pertanto, di inserire le informazioni previste dal Regolamento UE 2015/848 all'interno di una sezione del registro (ossia, come previsto dal Regolamento, nella sezione ad accesso pubblico).

Ciò si ritiene opportuno alla luce del fatto che molte delle informazioni che il Regolamento UE 2015/848 prevede siano rese pubbliche sono altresì funzionali all'obiettivo di fornire al mercato informazioni a supporto della domanda di NPL e, in ogni caso, in considerazione della inopportunità di una "proliferazione" dei registri.

L'introduzione di un registro che renda accessibili al pubblico le informazioni e i documenti relativi alle procedure concorsuali e agli strumenti di gestione della crisi, con l'intento di creare i presupposti per lo sviluppo di un mercato degli NPL, trova ampio riscontro nell'esperienza maturata in tal senso nell'ambito di altri ordinamenti. In particolare, negli USA è operativo da alcuni decenni un database pubblico chiamato PACER attraverso il quale è possibile acquisire informazioni dettagliate sulle procedure (non solo fallimentari) incardinate presso le corti americane. Tale database è molto utilizzato da fondi e banche d'investimento, consulenti finanziari, studi legali e altri soggetti che a vario titolo sono interessati a ricevere informazioni sul mercato degli NPL. L'archivio PACER è consultabile on-line (<https://pacer.login.uscourts.gov/csologin/login.jsf>). L'accesso all'archivio è subordinato ad una previa registrazione e attribuzione di password ed è consentito, con diversa ampiezza delle informazioni consultabili, a varie categorie di soggetti (in particolare, avvocati e utenti individuali che vi abbiano interesse). Esso permette la consultazione in tempo reale di pressoché tutti i documenti relativi a ciascuna procedura.

Art. 4

(Disposizioni in materia di espropriazione forzata)

Si prevedono misure acceleratorie della procedura di espropriazione forzata, tramite modifiche al codice di procedura civile.

In particolare, al comma 1:

- lett. a) e l): prevedono l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione del bene pignorato; l'opposizione può invece essere proposta oltre il termine nel caso in cui sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero se l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile;
- lett. b): si dettano disposizioni relative alla determinazione del prezzo del bene nell'incanto;
- lett. c): nel caso in cui la vendita dei beni pignorati sia affidata ad un commissionario, si dispone, in particolare, che il numero complessivo degli esperimenti di vendita non sia superiore a tre;



- lett. d): si semplifica l'iter di liberazione dell'immobile pignorato e si prevede il diritto degli interessati a presentare l'offerta di acquisto e di esaminare i beni in vendita entro sette giorni dalla richiesta.
- lett. e): al fine di migliorare il tasso di efficienza e di trasparenza del mercato delle vendite forzate, si prevede che le vendite dei beni immobili pignorati abbiano luogo obbligatoriamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa regolamentare di cui al d.m. n. 32 del 2015, adottato in attuazione del disposto dell'art. 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del c.p.c.. In tal modo si estende anche al settore delle vendite immobiliari la regola introdotta nell'articolo 530 c.p.c. dal decreto-legge n. 90 del 2014, che ha disposto che la vendita dei beni mobili pignorati deve aver luogo con modalità telematiche. E' importante rilevare che, a norma del predetto d.m., il giudice dell'esecuzione può disporre che la vendita abbia luogo con modalità mista, e cioè contestualmente sia con modalità sia telematiche che tradizionali;
- lett. f) e g): prevede la possibilità che il bene pignorato venga assegnato a favore di un terzo da nominare;
- lett. h): si prevede la facoltà per il giudice, al terzo tentativo di vendita andato deserto e in mancanza di istanze di assegnazione, di fissare un prezzo base inferiore al precedente fino al limite della metà;
- lett. i): si chiarisce che i giudici dell'esecuzione e i professionisti delegati possono effettuare distribuzioni anche parziali delle somme ricavate dall'esecuzione immobiliare, al fine di superare le divergenze esistenti nella prassi applicativa e di ridurre i tempi di recupero del credito;
- lett. m): si esplicita che, nel caso in cui il debitore contesti un credito solo parzialmente, il giudice sia obbligato a concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto sulla parte non contestata, garantendo così la provvisoria esecutività del credito avente prova certa.

Al comma 2 si prevede che il professionista delegato alle operazioni di vendita sia tenuto a depositare un rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte, entro dieci giorni dalla pronuncia dell'ordinanza di vendita, nonché rapporti periodici con cadenza semestrale.

I successivi commi recano alcune disposizioni transitorie ai fini dell'applicazione delle disposizioni che precedono.

Art. 5

(Accesso degli organi delle procedure concorsuali alle informazioni contenute nelle banche dati)

Si consente al curatore, al commissario e al liquidatore giudiziale di accedere con modalità telematiche ai dati relativi ai soggetti che risultano debitori di procedure concorsuali, ai fini del recupero o della cessione dei crediti anche in mancanza di titolo esecutivo nei confronti del debitore.

Art. 6



(Modifiche alla legge fallimentare)

Si apportano talune modifiche alla legge fallimentare, al fine di velocizzarne la tempistica.

Quanto al comma 1, si rappresenta quanto segue:

- lett. a): prevede la possibilità di costituire il comitato dei creditori anche in via telematica;
- lett. b): si statuisce che il giudice delegato possa stabilire che l'udienza sia svolta in via telematica;
- lett. c): si inserisce, tra le giuste cause di revoca del curatore, anche il mancato rispetto dell'obbligo di presentare un progetto di ripartizione delle somme tutte le volte che siano disponibili somme per la ripartizione ai creditori;
- lett. d) e e): rendono possibile lo svolgimento in via telematica dell'adunanza dei creditori.

Art. 7

(Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.A.)

La norma proposta è finalizzata a chiarire che la SGA, società cessionaria costituita nell'ambito del piano di salvataggio e risanamento del Banco di Napoli, può acquistare e gestire crediti ed altre attività non immobiliari anche da soggetti diversi dal Banco di Napoli. Tale precisazione consentirebbe il coinvolgimento della SGA in tutte le operazioni coerenti con la sua natura di intermediario finanziario, in vista della conclusione dell'intervento pubblico. Propedeutica all'ampliamento dell'attività è la definizione della vicenda Banco di Napoli con il trasferimento al MEF delle azioni della società al valore nominale. Il trasferimento al MEF al valore nominale delle azioni rappresentative del capitale è giustificato dall'articolo 2, comma 1, decreto-legge n. 497 del 1996, il quale prevede, ancorché nell'ambito della disciplina del meccanismo per la determinazione del corrispettivo da pagare agli azionisti nel caso in cui il Ministero si fosse avvalso della facoltà di acquisto di cui all'articolo 1, comma 4 del medesimo decreto, che sono attribuiti al Tesoro gli eventuali utili di bilancio realizzati dalle società cessionarie di cui all'articolo 3, comma 6. In ogni caso, il principio di neutralità che informa l'erogazione di aiuti di Stato impedisce che eventuali surplus patrimoniali possano essere attribuiti al Banco di Napoli (ora Intesa), una volta rimborsato il finanziamento (come avvenuto nel 2009).

CAPO II

Misure in favore degli investitori in Banche in liquidazione

Art. 8

(Definizioni)

La norma in esame detta le definizioni, in specie quelle di "investitore" avente causa delle obbligazioni subordinate delle banche in liquidazione, acquistate direttamente dall'istituto di emissione o da un intermediario, e beneficiario delle prestazioni del Fondo di solidarietà.

Art. 9

(Accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta)

Gli investitori, che abbiano acquistato gli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) entro la data del 12 giugno 2014 e che li detenevano alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione, in presenza di determinati presupposti di ordine patrimoniale e reddituale, possono chiedere al Fondo l'erogazione di un indennizzo forfetario pari all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari, al netto degli oneri e spese connessi all'operazione



di acquisto e della differenza positiva tra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di mercato individuato secondo specifici parametri. La presentazione dell'istanza di indennizzo forfettario preclude la possibilità di esperire la procedura arbitrale di cui ai commi da 857 a 860 della legge n. 208 del 2015.

La norma chiarisce che le risorse del Fondo di solidarietà assicurano, in via alternativa a quella diretta, il ristoro del pregiudizio subito in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal T.U.F. nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento degli strumenti finanziari subordinati. La disposizione reca norme di raccordo con la procedura arbitrale prevista dall'articolo 1, commi da 857 a 860 della legge di stabilità per il 2016. L'attivazione della procedura arbitrale preclude la possibilità di esperire la procedura di accesso diretto al Fondo di solidarietà di cui ai commi da 1 a 9. Ove la predetta procedura sia stata già attivata la relativa istanza è improcedibile. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9 in relazione a strumenti finanziari acquistati entro la data del 12 giugno 2014 non preclude l'accesso, da parte dei medesimi investitori, alla procedura arbitrale in relazione a strumenti finanziari acquistati oltre la suddetta data.

Art. 10

(Disposizioni transitorie ed abrogazione di norme)

Sono apportate modifiche alle disposizioni della Legge di Stabilità 2016 di cui all'articolo 1, commi 856 (eliminazione del limite di 100 milioni al Fondo di solidarietà) e 857 (modifica, conseguente all'introduzione della modalità di accesso diretto al Fondo di solidarietà, del termine per l'emanazione dei decreti Mef/Giustizia – da 90 a 180 giorni - di definizione delle modalità di gestione e di accesso al predetto Fondo di solidarietà e di attuazione dei commi da 855 a 858 della stessa legge di stabilità 2016).

CAPO III

Altre disposizioni finanziarie

Art. 11

(Attività per imposte anticipate)

La norma è volta a superare le criticità sollevate dalla Commissione europea in merito alla legittimità, sotto il profilo della compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato, della convertibilità in crediti d'imposta delle DTA c.d. "qualificate" ai sensi del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (c.d. "milleproroghe") e successive integrazioni, ovvero le DTA relative a rettifiche di valore su crediti, avviamento e altre attività immateriali.

Come noto, la disciplina contenuta nell'articolo 2, commi da 55 a 58, del decreto-legge n. 225/2010, prevede in quali ipotesi le DTA qualificate iscritte in bilancio sono trasformate in credito d'imposta. In particolare, la norma individua ipotesi di trasformazione delle DTA qualificate: 1) in presenza di perdita civilistica; 2) in presenza di perdita fiscale; 3) in caso di liquidazione volontaria o assoggettamento a procedure concorsuali o di gestione delle crisi. La stessa norma, al comma 57, dispone le modalità con le quali il credito d'imposta derivante da ognuna delle tre ipotesi di trasformazione può essere utilizzato. L'articolo 1, commi da 167 a 171, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha ulteriormente esteso l'ambito applicativo della disciplina in questione relativamente alle DTA IRAP afferenti ai medesimi componenti negativi (rettifiche di valore su crediti, avviamento e altre attività immateriali).



La Commissione europea, analogamente a quanto richiesto alla Spagna, ha richiesto che la trasformabilità in credito d'imposta della quota di DTA qualificate cui non corrisponde un effettivo pagamento anticipato di imposte (cd. DTA di tipo 2) sia garantita solo qualora venga corrisposto un canone su tali DTA. Resta ferma invece l'ordinaria trasformabilità delle DTA qualificate cui corrisponde un pagamento anticipato di imposte (cd. DTA di tipo 1).

La norma, pertanto, subordina il mantenimento della trasformabilità delle DTA di tipo 2 al pagamento di un canone pari all'1,5% dell'ammontare delle stesse e stabilisce che le DTA di tipo 2 siano calcolate annualmente come differenza tra l'ammontare di DTA qualificate che si è creato dal 2008 all'anno di riferimento, incluse le DTA qualificate che sono state trasformate in credito d'imposta, e la somma delle imposte che sono state versate con riferimento agli stessi anni.

In particolare, con i commi 1 e 2 si stabilisce, per le imprese interessate dalle disposizioni di cui ai citati commi da 55 a 58 del decreto-legge n. 225/2010, la possibilità di continuare ad avvalersi delle citate disposizioni, con riguardo alle DTA di tipo 2, previa opzione per il pagamento di un canone annuo, deducibile dall'IRES e dall'IRAP, da corrispondere entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi; il canone deve essere corrisposto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 (comma 7) fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2029. L'opzione è irrevocabile e deve essere esercitata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della disciplina in commento secondo modalità che potranno essere stabilite con un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La misura è rivolta a tutte le imprese, in particolare quelle finanziarie che detengono la quasi totalità delle DTA interessate relative alle rettifiche su crediti e ai maggiori valori fiscali affrancati di avviamento e di altri beni immateriali per le quali l'opzione per il pagamento del canone consente di mantenere la computabilità delle DTA ai fini della determinazione del patrimonio netto di vigilanza.

Il canone è determinato annualmente applicando l'aliquota dell'1,5% alle DTA di tipo 2, pari alla differenza, se positiva, tra l'ammontare delle DTA iscritte in bilancio (determinate secondo quanto indicato al comma 3) e le imposte versate (individuate nel comma 4).

Il comma 3 fornisce le indicazioni per il calcolo del corretto ammontare delle DTA quale minuendo della differenza sopra citata. Più in dettaglio, esso è determinato in ciascun anno come differenza (positiva o negativa) tra le DTA qualificate iscritte in bilancio al termine dell'esercizio e quelle iscritte al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, aumentata delle attività per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta **a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2007. Nel caso di cessione di crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione di DTA, ai fini del comma 3 le DTA trasformate nei crediti d'imposta oggetto di cessione continuano a rilevare in capo al cedente e non rilevano in capo al cessionario.**

Il comma 4, invece, fornisce le indicazioni per la rilevazione della corretta entità delle imposte versate da considerare quale sottraendo della differenza su cui applicare il canone annuo. In particolare, si deve tenere conto, non solo dell'IRES, comprese le relative addizionali, versate con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e ai successivi, e dell'Irap versata con riferimento ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e ai successivi, ma anche dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 15, commi 10, 10-bis e 10-ter del decreto legge n. 185/2008, e dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 176, comma 2-ter, del TUIR, versate con riferimento ai periodi d'imposta da quello in corso al 31 dicembre 2008 a quello in corso al 31 dicembre 2014.

Secondo il comma 5, il pagamento del canone, tuttavia, non è dovuto qualora l'importo delle imposte versate, come sopra determinato, superi l'ammontare delle DTA calcolate ai sensi del comma 3.

Il comma 10 chiarisce che nel caso in cui l'opzione non sia esercitata, i commi da 55 a 57 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 225/2010 si applicano solo alle DTA di tipo 1, cioè



all'ammontare delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio diminuite della differenza, se positiva, di cui al comma 2 (ossia, diminuite delle DTA di tipo 2). In sostanza, la mancata opzione, dalla quale scaturisce l'obbligo del pagamento del canone annuo, produce l'effetto di far perdere il diritto alla conversione in crediti d'imposta delle DTA tipo 2, vale a dire per l'ammontare che avrebbe costituito la base imponibile sul quale si sarebbe determinato il canone annuo dovuto.

I commi da 6 a 9 recano particolari disposizioni per i soggetti aderenti al consolidato fiscale di cui agli articoli 117 e seguenti del TUIR e per quelli interessati da operazioni straordinarie.

In sostanza, per i soggetti aderenti al consolidato la determinazione della base imponibile su cui calcolare il canone è effettuata per massa, nel senso che si tiene conto della somma delle DTA qualificate delle singole imprese e della somma delle imposte versate dalla consolidante (per quanto attiene all'IRES) e dalle singole imprese (per quanto attiene alle altre imposte). In tal caso, il pagamento del canone annuo è effettuato dalla consolidante. In caso di mancata opzione, le eventuali DTA di tipo 2 sono attribuite alle società partecipanti in proporzione alle DTA qualificate detenute da ciascuna di esse.

Nel caso in cui siano state effettuate operazioni straordinarie a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2008, e quindi l'impresa incorporante o risultante dalla fusione o dalla scissione abbia incrementato le proprie DTA qualificate per effetto di tali operazioni, ai fini del calcolo della base imponibile su cui determinare il canone, si tiene conto anche dell'ammontare delle DTA qualificate e delle imposte versate da tutte le imprese incorporate, fuse o scisse. **Il comma 8 non si applica alle operazioni di cessione all'ente-ponte di diritti, attività e passività dell'ente sottoposto a risoluzione, di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.**

Il comma 9, inoltre, dispone che per i soggetti interessati da operazioni di fusioni e scissioni a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, che non hanno esercitato l'opzione di cui al comma 1 nei termini ivi previsti, essendo mutate le condizioni per effetto delle stesse operazioni adottate, sono, nella sostanza, riaperti i termini per l'esercizio dell'opzione in quanto la stessa è effettuabile entro un mese dalla chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la fusione o la scissione.

Il comma 11, infine, stabilisce che al canone, ai fini dell'accertamento, delle sanzioni, della riscossione e del contenzioso, si applicano le norme dettate per le imposte sui redditi.

Viene previsto che una quota parte delle maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016 siano destinate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 639, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Art. 12

(Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito)

L'innalzamento dei requisiti pensionistici introdotti dalla riforma pensionistica ha ridotto i bacini dei lavoratori che possono accedere alle prestazioni straordinarie il cui utilizzo ha, finora, favorito una gestione socialmente "sostenibile" degli esuberi.

Alla luce di quanto sopra, ed al fine di mantenere gli obiettivi delle parti sociali di gestire in maniera responsabile le operazioni di ristrutturazione del settore del credito, si rende quindi necessario prolungare la durata massima delle prestazioni del Fondo di solidarietà di tale settore dagli attuali 60 ad 84 mesi, limitatamente agli anni 2016 e 2017.

CAPO IV



Copertura finanziaria

Art. 13 *(Copertura finanziaria)*

La disposizione reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti da talune disposizione contenute nel provvedimento in esame.



DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROCEDURE ESECUTIVE E CONCURSUALI NONCHE'
IN FAVORE DEGLI INVESTITORI IN BANCHE IN LIQUIDAZIONE

Relazione tecnica

Art. 1

(Pegno mobiliare non possessorio)

La norma attribuisce agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese la possibilità di costituire un pegno non possessorio a garanzia di crediti loro concessi presenti o futuri, se determinati o determinabili e con la previsione dell'importo massimo garantito, su beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa, ad esclusione dei beni mobili registrati.

La costituzione del pegno non possessorio deve risultare obbligatoriamente da atto scritto, dove devono essere indicati il creditore, il debitore e l'eventuale terzo concedente il pegno, la descrizione del bene dato in garanzia, del credito garantito e l'indicazione dell'importo massimo garantito e si costituisce esclusivamente con la iscrizione in un registro informatizzato appositamente istituito presso l'Agenzia delle entrate e denominato "registro dei pegni non possessori".

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia dovranno emanare un decreto che regola l'iscrizione, la consultazione, la modifica, il rinnovo o la cancellazione presso il registro, le modalità di accesso e gli obblighi a carico di chi effettua tali operazioni, prevedendo modalità esclusivamente informatiche. Con il predetto decreto dovranno essere altresì stabiliti l'entità dei diritti di visura e di certificato allo scopo di garantire idonea copertura dei costi di allestimento, di gestione e di sviluppo del registro.

In relazione ai profili di natura finanziaria connessi alla istituzione del registro informatizzato, accessibile per via telematica, idoneo a consentire le operazioni di iscrizione, consultazione, modifica ed estinzione delle garanzie reali, si prevede di introdurre il pagamento di diritti differenziati in relazione alle diverse operazioni da effettuare sul registro (iscrizione, consultazione, modifica ed estinzione delle garanzie reali) in misura tale da garantire la copertura dei costi di allestimento, gestione ed evoluzione del registro. La realizzazione della piattaforma informatizzata necessaria all'attuazione delle disposizioni potrà avvenire attraverso interventi di implementazione software ed hardware delle attuali dotazioni informatiche in uso presso le amministrazioni interessate, con oneri di primo impianto quantificati in 200.000 euro per l'anno 2016 e 100.000 per l'anno 2017, ferma restando l'utilizzo del gettito derivante dall'incameramento dei diritti per le operazioni da effettuare sul registro, per le spese di gestione, funzionamento ed aggiornamento della piattaforma informatizzata.

Art. 2

(Finanziamento alle imprese garantito dal trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato)

Le norme prevedono la disciplina del contratto di finanziamento tra un imprenditore ed una banca o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti attraverso apposite garanzie costituite da proprietà, immobili o altri diritti reali immobiliari.



Nei casi di inadempimento al pagamento delle rate del finanziamento, il creditore può attivare la procedura per rivalersi sul diritto immobiliare posto a garanzia, notificando la volontà al debitore e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, di avvalersi degli effetti del patto in precedenza stipulato, chiedendo al Presidente del tribunale del luogo dove si trova l'immobile, la nomina di un perito per la stima del diritto immobiliare reale oggetto del patto. Non si ravvisano oneri a carico della finanza pubblica in quanto le spese relative alla perizia sono posti a carico della parte creditrice procedente.

Con riferimento alle procedure giudiziali, anche esecutive, per l'applicazione delle norme in esame, si fornisce assicurazione sulla possibilità di svolgere i relativi adempimenti, comunque di natura istituzionale, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 3

(Registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi)

La norma prevede l'istituzione presso il Ministero della giustizia di un registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliare, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi, accessibile dalla Banca d'Italia, per l'espletamento delle funzioni di vigilanza.

Il registro si compone di una sezione ad accesso pubblico gratuito e di una sezione ad accesso limitato, garantendo comunque l'accesso gratuito all'autorità giudiziaria. Si prevede un contributo per l'accesso da parte dei soggetti legittimati alla sezione ad accesso limitato, determinato in misura tale da assicurare la copertura del costo del servizio e dei casi di esenzione. Per l'attuazione del predetto registro, il Ministero della giustizia provvede all'implementazione e alla digitazione degli archivi e della piattaforma tecnologica ed informativa dell'amministrazione, in coerenza con le linee del Piano triennale per l'informatica nella P.A., eventualmente avvalendosi della società di cui all'articolo 83, comma 15, del D.L. 112/2012, che provvederà tramite CONSIP Spa, all'acquisizione dei beni e servizi occorrenti.

A tal fine si prevede una specifica autorizzazione di spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2018. La norma prevede, infine, la possibilità di disciplinare, attraverso convenzioni tra Ministero della giustizia, Ministero dell'economia e delle finanze e Banca d'Italia, compiti di funzionamento e monitoraggio del registro, nonché l'eventuale ammontare della contribuzione finanziaria da parte della Banca d'Italia.

Art. 4

(Disposizioni in materia espropriazione forzata)

Le norme, attraverso alcune modifiche al Codice di procedura civile, introducono misure di semplificazione e razionalizzazione in materia di espropriazione forzata. Trattasi di modifiche procedurali, non suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Art. 5

(Accesso degli organi delle procedure concorsuali alle informazioni contenute nelle banche dati)

Le norme introducono alcune modifiche alle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile in materia di recupero e cessione dei crediti, prevedendo l'autorizzazione del giudice del procedimento nelle procedure concorsuali e dei procedimenti in materia di famiglia. Non si ravvisano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica trattandosi di attività di natura istituzionale che potrà essere espletata attraverso l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 6

(Modifiche alla legge fallimentare)

Le norme apportano alcune modifiche alla legge fallimentare sempre nell'ottica di accelerare i tempi di recupero dei crediti, attraverso la modifica delle iniziative per la dichiarazione di fallimento, in materia di nomina del curatore fallimentare e dei casi di revoca del mandato, nonché attraverso il ricorso all'adunanza in via telematica, allo scopo utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi. In tal senso le norme in esame non suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7

(Società per la Gestione di Attività S.G.A S.p.a.)

La disposizione in esame prevede che le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.A, siano interamente trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze, a fronte di un corrispettivo non superiore ad euro 600.000 pari al valore nominale delle azioni trasferite.

Alla copertura dell'onere, pari a 600.000 euro per l'anno 2016, si provvede ai sensi dell'articolo 13.

Capo III

Misure in favore degli investitori in banche in liquidazione

Articoli da 8 a 10

La disciplina prevista dagli articoli 8 e seguenti del CAPO II, recante "Misure in favore degli investitori in banche in liquidazione", apporta opportune modifiche applicative alla normativa concernente il Fondo di solidarietà istituito dagli artt. 855 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ("Legge di stabilità per il 2016"). La novità di maggiore rilievo riguarda la possibilità che, in presenza di determinati presupposti di ordine patrimoniale e reddituale, gli investitori che abbiano acquistato gli strumenti finanziari entro la data del 12 giugno 2014 e che li detenevano alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione possono conseguire un indennizzo forfettario a carico del Fondo di solidarietà (pari all'80 per cento del corrispettivo di acquisto degli strumenti finanziari, al netto degli importi esclusi), senza necessità di esperire l'apposita procedura arbitrale prevista dall'art. 1, commi da 857 a 860 della legge di stabilità per il 2016, attraverso il ricorso alla Camera



arbitrale istituita presso l'ANAC, per ottenere il ristoro, sempre a carico del Fondo di solidarietà, del pregiudizio subito in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal T.U.F. nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento degli strumenti finanziari subordinati delle Banche in liquidazione (Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a., Banca delle Marche S.p.a., Banca popolare dell'Etruria e del Lazio S.p.a., Cassa di risparmio di Chieti S.p.a.). Resta salva la facoltà di proporre dinanzi all'autorità giudiziaria azione per il risarcimento del danno nei confronti del soggetto ritenuto responsabile.

La disciplina legislativa proposta non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che, secondo quanto già previsto dalla citata legge di stabilità in ottemperanza alle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato e confermato dall'articolo 8 della proposta normativa in esame, tutti gli oneri relativi all'attuazione degli interventi indennitari o risarcitori a carico del Fondo di solidarietà previsti a favore degli obbligazionisti subordinati delle Banche in liquidazione gravano esclusivamente sul predetto Fondo di solidarietà, il quale è gestito dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) ed è finanziato esclusivamente con le risorse finanziarie apportate dai soggetti aderenti allo stesso FITD, in relazione alle necessità connesse agli interventi del Fondo. Trattasi pertanto di una forma di intervento i cui oneri ricadono esclusivamente nell'ambito del sistema bancario ed estranea quindi al Bilancio dello Stato, la quale è oggetto di disciplina attraverso norme statali limitatamente ai soli aspetti della determinazione della misura massima dell'indennizzo ottenibile a carico del Fondo di solidarietà e delle relative procedure di accertamento, mentre la disciplina dei profili relativi al finanziamento del Fondo di solidarietà rimane affidata allo schema previsto dall'ordinamento del FITD.

Capo III

Altre disposizioni finanziarie

Art. 11

(Attività per imposte anticipate)

La normativa proposta prevede, per le imprese interessate dalle disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 55 a 57 del decreto legge n. 225/2010, come successivamente integrato dal decreto legge n. 201/2011, la possibilità di optare per il pagamento di un canone, deducibile dall'IRES e dall'IRAP, per ciascun anno nel quale risultano iscritte in bilancio attività per imposte anticipate. Il canone è determinato annualmente applicando l'aliquota dell'1,5% alla differenza, se positiva, tra l'ammontare delle attività per imposte anticipate e le imposte versate. L'ammontare delle attività per imposte anticipate è determinato ogni anno sommando algebricamente: a) la differenza, positiva o negativa, tra le attività per imposte anticipate cui si applicano i commi da 55 a 57 del richiamato articolo 2 iscritte in bilancio alla fine dell'esercizio e quelle iscritte alla fine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007; b) le attività per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta ai sensi delle disposizioni di cui ai predetti commi da 55 a 57 del richiamato articolo 2.

Ai fini della determinazione delle imposte versate si tiene conto dell'IRES, comprese le relative addizionali, versate con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e ai successivi, e dell'IRAP versata con riferimento ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e successivi. Si tiene altresì conto dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 15, commi 10, 10-bis e 10-ter del decreto legge n. 185/2008, e dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 176, comma 2-ter,



del TUIR, versate con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e successivi, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014. In caso di partecipazione delle imprese interessate al consolidato nazionale per imposte versate si intendono l'IRES versata dalla consolidante, le addizionali all'IRES, l'IRAP e le imposte sostitutive versate dai soggetti partecipanti al consolidato interessati alla normativa.

Ai fini della determinazione della base imponibile e del canone annuo corrispondente si è proceduto nel seguente modo:

- Sono stati selezionati tutti i contribuenti società di capitali ed enti commerciali che presentino almeno una delle seguenti condizioni:
 - esercitano attività di intermediazione monetaria e finanziaria
 - hanno evidenziato in dichiarazione dei redditi svalutazioni crediti eccedenti la quota deducibile (trattasi quindi di banche, finanziarie od assicurazioni)
 - hanno trasformato DTA in credito di imposta (in dichiarazione ovvero utilizzato in compensazione nel modello di versamento unificato F24).
- L'estrazione dei soggetti è stata fatta a livello micro, selezionando testa su testa dagli archivi di tredici annualità (U2002 – U2014);
- Inoltre sono stati rilevati per le tredici annualità i dati relativi alla IRAP pagata, proiettata a tutto il 2032 secondo l'andamento della deducibilità delle varie poste interessate (svalutazione crediti, riserve sinistri, ammortamento beni immateriali con valore rideterminato ex art. 15 co. 10, 10-bis e 10-ter DL n. 185/2008, DL n. 98/2011 e DL n. 201/2011);
- I dati relativi ai maggiori valori attribuiti alle attività immateriali sono stati ricavati dai dati F24 (dal 2009 al 2015) ed abbinati testa su testa con i soggetti potenzialmente interessati;
- Anche l'IRES e le addizionali (addizionale dell'8,5% articolo 2 comma 2 del D.L. 133/2013 e addizionale del 3,5% Legge di Stabilità 2016) sono state rilevate dal 2008 e proiettate a tutto il 2029 con la stessa metodologia;
- Le imposte sostitutive sono state acquisite dalle dichiarazioni oppure dai dati F24, dal 2009 a novembre 2015;
- Sono state analizzate le più importanti operazioni straordinarie, per attribuire i dati delle società fuse od incorporate alla risultante;
- Si è pertanto proceduto a calcolare la base imponibile in questione nel seguente modo:
 - Abbinando tutti gli archivi disponibili, è stata effettuata testa su testa la sommatoria delle attività per imposte anticipate esistenti al 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 2015, sorte a partire dall'anno di imposta 2008, ma al lordo delle eventuali conversioni in credito di imposta, relativamente alle svalutazioni crediti ed ai maggiori valori dei beni immateriali (le poste potenzialmente suscettibili di trasformazione in credito di imposta ai sensi del DL n. 225/2010), al netto dei reversal annui;
 - Si è inoltre tenuto conto, a riduzione della base imponibile, delle attività per imposte anticipate iscritte alla fine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;



- Poiché la norma prevede la concorrenza di tutte le DTA trasformate in credito di imposta, è stato aggiunto l'importo delle DTA trasformate in credito sorte antecedentemente al 2008;
- Da tale importo, in ogni anno si è proceduto a togliere le imposte pagate fino a tale anno di imposta: in particolare l'IRES, le relative addizionali, le imposte sostitutive pagate dal 2008 e l'IRAP pagata dal 2013 (in considerazione del fatto che da tale data rilevano ai fini IRAP le svalutazioni crediti);
- Tale importo ogni anno è stato assoggettato alla imposta dell'1,5%, ottenendo così il gettito annuo, che in parte segue il profilo di riassorbimento delle DTA non convertite secondo i *reversal* previsti;
- Il canone annuo, essendo deducibile dall'IRES, ha prodotto una perdita di gettito calcolata applicando al canone l'aliquota media IRES del 20% nel 2016 e mantenuta anche dal 2017 per tenere conto della previsione della addizionale IRES di 3,5 punti percentuali prevista dalla Legge di Stabilità 2016;
- La minore IRAP è stata calcolata applicando al canone annuo l'aliquota media IRAP del 4,65%.

Al termine delle elaborazioni così condotte sono risultate le seguenti DTA residue, il canone annuo dovuto ed il costo IRES ed IRAP conseguente alla deducibilità del canone:

Competenza	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stock DTA (IRES+IRAP) al 1/1/aaaa - Ridotte dalle imposte dovute	14.951,20	13.298,00	11.497,00	9.481,10	7.334,10	5.307,30	3.530,60	2.677,60	1.964,90	1.523,70	1.346,50	1.285,60	0
Canone annuo DTA	224,3	199,5	172,5	142,2	110	79,6	52,9	40,2	29,5	22,9	20,3	19,2	0
Minore IRES deducibilità canone DTA	0	-44,9	-39,9	-34,5	-28,4	-22	-15,9	-10,6	-8	-5,9	-4,6	-4	0
Minore IRAP deducibilità canone DTA	0	-10,4	-9,3	-8	-6,6	-5,1	-3,7	-2,5	-1,9	-1,4	-1,1	-0,9	0
Totale	224,3	144,2	123,3	99,7	75	52,5	33,3	27,1	19,6	15,6	14,6	14,3	0

Milioni di euro



Di cassa con un acconto IRES del 75% ed IRAP dell'85% l'andamento è il seguente:

Cassa	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Canone annuo DTA	224,3	199,5	172,5	142,2	110	79,6	53	40,2	29,5	22,8	20,2	19,2	0
Minore IRES deducibilità canone DTA	0	-78,5	-36,2	-30,4	-23,9	-17,2	-11,4	-6,6	-6,1	-4,3	-3,6	-3,6	3
Minore IRAP deducibilità canone DTA	0	-19,3	-8,3	-7	-5,4	-3,8	-2,5	-1,4	-1,4	-0,9	-0,8	-0,8	0,8
Totale	224,3	101,7	128	104,8	80,7	58,6	39,1	32,2	22	17,6	15,8	14,8	3,8

Milioni di euro

Al comma 13 la disposizione prevede che le maggiori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 224,3 milioni di euro per l'anno 2016, in 101,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 128 milioni di euro per l'anno 2018, in 104,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 80,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 58,6 milioni di euro per l'anno 2021, in 39,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 32,2 milioni di euro per l'anno 2023, in 22 milioni di euro per l'anno 2024, in 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, in 15,8 milioni di euro per l'anno 2026, in 14,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 3,8 milioni di euro per l'anno 2028, siano destinate:

- lettera a) all'integrazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai fini della proroga per l'anno 2016 della partecipazione italiana a missioni internazionali di pace. Tale incremento è pari a 124,3 milioni di euro per l'anno 2016, con pari effetti su tutti i saldi di finanza pubblica.
- lettera b) all'integrazione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016.
- lettera c) al rifinanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Tale incremento è pari a 101,7 milioni di euro per l'anno 2017, 128 milioni di euro per l'anno 2018, 104,8 milioni di euro per l'anno 2019, 80,7 milioni di euro per l'anno 2020, 58,6 milioni di euro per l'anno 2021, 39,1 milioni di euro per l'anno 2022, 32,2 milioni di euro per l'anno 2023, 22 milioni di euro per l'anno 2024, 17,6 milioni



di euro per l'anno 2025, 15,8 milioni di euro per l'anno 2026, 14,8 milioni di euro per l'anno 2027 e 3,8 milioni di euro per l'anno 2028.

Art. 12

(Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito)

Dalla disposizione, finalizzata a prolungare la durata massima delle prestazioni del Fondo di solidarietà di tale settore dagli attuali 60 ad 84 mesi limitatamente agli anni 2016 e 2017, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 13

(Copertura finanziaria)

Il comma 1 quantifica gli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 6, 3, comma 8 e 7 comma 1, pari complessivamente a 4,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 3,6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 3,5 milioni di euro per l'anno 2018.

A tali oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 3,7 milioni di euro per l'anno 2016, e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 0,6 milioni di euro per l'anno 2016, a 3,6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 3,5 milioni di euro per l'anno 2018.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

[Handwritten mark]

Il Ragioniere Generale dello Stato

[Handwritten signature]

F 3 MAG. 2016



Schema di decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione

articolo	comma	descrizione	e/s	SNF					Fabbisogno					Indebitamento netto					
				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019				
		CAPO I - Misure a sostegno delle imprese e di accelerazione del recupero crediti																	
1	6	Allestimento, gestione del registro dei pegni non possessori	s	c	0,2	0,1				0,2	0,1				0,2	0,1			
		SEZIONE II - Misure per l'accelerazione dei tempi di recupero dei crediti nelle procedure esecutive																	
3	8	Istituzione registro delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi	s	c	3,5	3,5	3,5			3,5	3,5	3,5			3,5	3,5	3,5		
7		Società per la gestione di attività S.G.A. S.p.a. - valore nominale di azioni trasferite da Intesa San Paolo al Mef	s	k	0,6					0,6									
		CAPO III - Altre disposizioni finanziarie																	
11		Minore IRES deducibilità canone DTA	e	t															
11		Minore IRAP deducibilità canone DTA	e	t															
11		Minore IRAP deducibilità canone DTA	s	c															
11	13	Canone annuo DTA	e	t	224,3	199,5	172,5	142,2	224,3	199,5	172,5	142,2	224,3	199,5	172,5	142,2			
11	13a	Fondo missioni di pace di cui all'articolo 1,c.1240 l. n. 296/2004	s	c	124,3				124,3					124,3					
11	13b	Fondo per le esigenze indifferibili	s	c	100,0				100,0					100,0					
11	13c	Incremento FISPE	s	c		101,7	128,0	104,8		101,7	128,0	104,8		101,7	128,0	104,8			
13		CAPO IV - Copertura finanziaria																	
13	1	Tabella A - MEF	s	c	-0,6	-3,6	-3,5		-0,6	-3,6	-3,5		-0,6	-3,6	-3,5				
13	1	Tabella A - GIUSTIZIA	s	c	-3,7				-3,7					-3,7					
		- Eritrate	e		224,3	121,0	136,3	111,8	224,3	101,7	128,0	104,8	224,3	101,7	128,0	104,8			
		- Spese	s		224,3	121,0	136,3	111,8	224,3	101,7	128,0	104,8	224,3	101,7	128,0	104,8			
		SAUDO	s		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

